

PRESIDENZIALE N. 50/19/PRES

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ CANALE 11 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “CANALE 11”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 34, COMMI 2 E 7,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA CONT. N. 7 ANNO 2019)
N° PROC. 60/19/SM-CRC**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi”* ed inoltre che *“l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 7 ANNO 2019 del 5 giugno 2019 accertava, in data 5 giugno 2019, e contestava, in data 6 giugno 2019, alla società Canale 11 S.r.l., con sede legale in Via Principale, 33 - 20856 Correzzana (Monza Brianza), fornitore del servizio di media audiovisivo *“Canale 11”*, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, commi 2 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per aver trasmesso, su *“Canale 11”*, nei giorni 21 e 25 marzo 2019, in fascia oraria protetta (dalle ore 15:45 alle ore 16:40 circa) il programma *“Serata da macello”* con contenuti ritenuti nocivi ad un pubblico di minori. In particolare, secondo quanto rilevato dal CO.RE.COM. Lombardia, si tratta di un programma comico formato da diversi *sketch* della durata di qualche minuto ciascuno, con i quali si alternano sul palco attori che, nel tentativo di far sorridere il pubblico, fanno ricorso ad espressioni volgari,

di dubbio gusto e a sfondo sessuale accompagnate, in alcune occasioni, da una mimica volgare, anche questa a sfondo sessuale. Il programma non è preceduto da alcuna avvertenza acustica o da un avviso che evidenzia l'inadeguatezza dei contenuti ad un pubblico di minori. A mero titolo esemplificativo, il CO.RE.COM. Lombardia si sofferma su alcuni passaggi del programma, di seguito elencati. Nel programma andato in onda il 21 marzo 2019 alle ore 16:18 circa, due comici sul palco raccontano, come fosse una telecronaca calcistica, le disavventure delle ultrasessantenni *"Rina... e Mirella, più comunemente conosciuta come il puttanone della valle"* che in coda alla posta esordiscono con un *"ma porca troia"* lo sketch continua con *"se la fai passare 'sta vecchia di merda io non te la do mai più"* e ancora *"figurati se dice di no, è conosciuto in tutto il paese come il pippaiolo"*, *"drogati di merda"*. Nello stesso programma, alle ore 16:33, un altro sketch ha a oggetto la parodia di una *"tata"* con i due *"bambini"* a lei affidati nel corso del quale vengono ripetutamente rappresentati gesti volgari: dal dito medio, al gesto dell'ombrello a quello che simula un rapporto sessuale; inoltre sulla maglia indossata dall'attore, che nello sketch impersona un bambino, viene riprodotto un rapporto sessuale orale. Da ultimo, nello stesso sketch, l'attore spiega come con un rasoio o una lama e un pezzo di formaggio come esca sia possibile tagliare la gola ad un topo.

Secondo il CO.RE.COM. Lombardia, nel caso di specie, il ripetuto ricorso a rappresentazioni ed espressioni volgari, scurrilità a carattere sessuale nell'ambito di una trasmissione di intrattenimento in orario pomeridiano, ovvero in fascia protetta, non può che configurarsi, nel suo insieme, nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori. Inoltre, il Comitato rileva che nessun controllo editoriale volto all'individuazione ed eliminazione delle sequenze suscettibili di censura così come nessun accorgimento sonoro (abbassamento del volume, c.d. bip a copertura delle scurrilità) o visivo (avviso all'inizio e durante la trasmissione circa il contenuto inadatto ad un pubblico di minori, bollino sullo schermo) siano stati posti in essere dall'emittente prima o durante la messa in onda della trasmissione in parola al fine di stemperarne la portata nociva per un pubblico di minori.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha rappresentato la propria posizione nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 2 luglio 2019 presso gli Uffici del CO.RE.COM. Lombardia.

Ad avviso della parte, il programma in parola sarebbe del tutto simile alla maggior parte dei programmi comici trasmessi dalle reti nazionali quali *Zelig*, *Made in Sud* e *Colorado*. La società ha sottolineato altresì come la messa in onda del programma in fascia protetta sia stata del tutto involontaria e attribuibile alla rotazione della programmazione giornaliera che ha causato la messa in onda in fascia pomeridiana di un programma destinato alla fascia serale. Da ultimo, dichiara che Canale 11 attualmente sarebbe *"spenta"* soprattutto a causa della drammatica situazione economica in cui versa.

Per le riferite ragioni, la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita in data 11 luglio 2019 (prot. n. 0304094), ha trasmesso gli atti procedurali e, nel confermare quanto emerso nella fase istruttoria e i contenuti del verbale di accertamento nonché dell'atto di contestazione, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti della citata società, in particolare l'applicazione del minimo edittale, anche tenuto conto della difficile situazione economica in cui versa l'emittente. Il CO.RE.COM. Lombardia ha altresì sottolineato che si tratta della prima violazione riscontrata nei confronti di "Canale 11", "che generalmente è sempre stata diligente nell'applicazione della normativa di riferimento".

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta del CO.RE.COM. Lombardia, tesa all'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti della predetta società, appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, si osserva che l'errore umano non costituisce causa esimente dall'obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombendo, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente. In tal senso non può che trovare accoglimento l'osservazione del CO.RE.COM. Lombardia che evidenzia come non solo gravi sull'emittente la responsabilità circa il controllo sull'emesso in ordine alla qualità nonché ai contenuti editoriali, ma anche la verifica circa gli orari di programmazione. Pertanto, "Canale 11" avrebbe dovuto controllare l'effettiva messa in onda del programma, oggetto della contestazione, al di fuori della fascia oraria protetta.

A nulla rileva quanto dichiarato dalla parte, secondo la quale il programma in parola sarebbe del tutto simile alla maggior parte dei programmi comici trasmessi dalle reti nazionali quali *Zelig*, *Made in Sud* e *Colorado*. Il riferimento a tali programmi è generico e non circostanziato e, in ogni caso, non è giustificata la messa in onda nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00, c.d. fascia oraria protetta, di contenuti nocivi ad un pubblico minori.

Pur tenendo conto che gli *sketch* mandati in onda nel corso delle due trasmissioni del programma esaminato sono tesi a suscitare ilarità da parte del pubblico televisivo, va considerato che il programma è caratterizzato da elementi contestuali e stilemi che possono attrarre fasce di pubblico diversificate, ivi comprese quelle minorili le quali, in relazione ai contenuti monitorati, non sono dotate di idonee capacità di lettura e decodifica dei messaggi veicolati. A tal riguardo va infatti sottolineato che, nella fascia oraria protetta (dalle ore 16:00 alle ore 19:00), le emittenti sono tenute ad adottare

specifiche misure a tutela dei minori in quanto si presume che, in tale fascia oraria, l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto.

Nel caso specifico, il registro comico che caratterizzerebbe il programma non è idoneo a stemperarne la portata diseducativa e le criticità, considerato che, nel corso della puntata esaminata del 21 marzo 2019, replicata il 25 marzo 2019, non sono stati rispettati i criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento, attraverso il reiterato ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, atteggiamenti denigratori e di intolleranza, offese che appaiono di natura sessista e allusioni sessuali tali da ledere la sensibilità dei minori ed incidere negativamente sulla loro sfera psichica. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano gli stralci del programma del 21 marzo 2019 già indicati dal CO.RE.COM. Lombardia (riportati al punto 1 della presente Delibera) e replicati nella puntata del 25 marzo 2019.

Alla luce di quanto sopra espresso, non è revocabile in dubbio che i contenuti, le rappresentazioni, i modelli verbali e comportamentali messi in scena nelle due trasmissioni del programma “*Serata da macello*” monitorate, anche in relazione all’orario di messa in onda (fascia oraria c.d. protetta) e alle modalità di trasmissione (in chiaro e in assenza di adozione di alcun filtro o cautela), siano idonei, nel loro complesso, a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore, nonché nocivi del suo sviluppo.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 34, comma 2, “*le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile*”;
- ai sensi dell’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “*le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori [...]*”;

RITENUTO che la condotta tenuta dalla società Canale 11 S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Canale 11”, integri la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, commi 2 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso su “Canale 11” nei giorni 21 e 25 marzo 2019, in fascia oraria protetta, il programma “*Serata da macello*”;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, commi 2 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l’emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione base nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all’ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell’illecito realizzato, attinente alla trasmissione di un programma nocivo in fascia oraria protetta. Va purtuttavia tenuto conto del limitato bacino di utenza dell’emittente locale in parola, e dunque del ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l’ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra una perdita

d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, le due violazioni accertate sono da ritenere tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente e possono ritenersi integranti un'unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (in un arco temporale di 5 giorni) e riconducibili ad una programmazione unitaria poiché riferite alla stessa puntata del programma "*Serata da macello*";

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate, art. 34, commi 2 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di euro 7.500,00 (settemila/500) corrispondente al minimo edittale aumentato a una volta e mezzo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale "*chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza dello stesso;

ORDINA

alla società Canale 11 S.r.l., con sede legale in Via Principale, 33 - 20856 Correzzana (Monza Brianza), fornitore del servizio di media audiovisivo "*Canale 11*", di pagare la sanzione di amministrativa di euro 7.500,00 (settemila/500), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'art. 34, commi 2 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.500,00 (settemila/500) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 50/19/PRES*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0

10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 50/19/PRES*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani